# Contratto integrativo d'Ente del personale con qualifica dirigenziale in attuazione del CCNL 17/12/2020 relativo alle annualità 2021/2023

#### Relazione illustrativa e tecnico finanziaria

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001; circolare n. 25 del 19 luglio 2012)

#### A. Relazione illustrativa

## Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali seguiti per la sottoscrizione della preintesa sul Contratto integrativo in attuazione del CCNL 17/12/2020

La presente relazione illustra gli aspetti procedurali seguiti per la sottoscrizione della preintesa riguardante il Contratto integrativo d'Ente del personale con qualifica dirigenziale in attuazione del CCNL 17/12/2020 relativo alle annualità 2021/2023 – parte giuridica ed economica con la precisazione che l'art. 25 riguardante l'utilizzazione del fondo ha validità esclusivamente per l'anno 2021. Viene utilizzata la modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012.

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge

Data di costituzione del fondo		Il fondo 2021 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 2556 del 30/12/2020		
Periodo temporale di vigenza		Il Contratto integrativo in attuazione del CCNL 17/12/2020 ha durata per il triennio 2021-2023 e conserva efficacia fino alla sottoscrizione definitiva del successivo contratto; l'art. 25 del C.I. dispone in merito alla utilizzazione del fondo 2021 ed ha validità esclusivamente per l'anno in corso.		
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):  Segretario Generale – presidente  Direttore Generale – vice presidente  RSA - Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL, CISL, UIL e DIREL  Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL e DIREL		
Soggetti destinatari		Tutto il personale con qualifica dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato o determinato.		
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Il contratto integrativo applica il nuovo CCNL 17/12/2020 regolando istituti modificati o di nuova introduzione all'interno dell'Ente prevedendone la decorrenza.		
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato certificazione in data 29 luglio 2021.		

Il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale" è stato approvato con DCM n. 117 del 19/12/2018, aggiornato con DCM n. 81 del 04/12/2019, e risulta adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lsg. n. 74/2017.

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che, in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria

Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Firenze n° 10 del 31/3/2021 è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' - AGGIORNAMENTO 2021-2023.

Il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 8 del 28/1/2021. Il Piano delle Performance 2021/2023 è stato approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 24 del 25/3/2021

L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 viene assolto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Città Metropolitana. L'O.I.V., previa verifica, ha rilasciato l'attestazione sugli obblighi assolti in data 31 maggio 2021.

Il referto del controllo di gestione 2021 sarà redatto nei primi mesi dell'anno 2022. La Relazione sulla Performance di cui all'art. 10, lett. b), del d.lgs. n. 150/2009 dovrà essere validata dall'O.I.V. ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, prima di procedere alla liquidazione della risorse relative alla retribuzione di risultato.

Eventuali osservazioni

#### Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

La pre-intesa sul contratto integrativo sottoscritta in data 21/6/2021 in attuazione del CCNL 17/12/2020 consta di n. 33 articoli che affrontano le materie oggetto di contrattazione previste dall'art. 7 del medesimo contratto nazionale. Riporta altresì, per maggior semplicità di consultazione, alcune disposizioni contrattuali di carattere generale di immediata applicazione.

Gli istituti economici sono trattati nel Titolo IV e rispettano i limiti percentuali stabiliti nel contratto nazionale con particolare riferimento alla clausola di salvaguardia economica, costituzione e destinazione del fondo, disciplina degli incarichi ad interim, differenziazione della retribuzione di risultato. Per il solo anno 2021 viene destinata a risultato una percentuale almeno pari al 20% e quindi superiore a quella minima del 15% stabilita dal contratto nazionale.

La retribuzione di risultato sarà riconosciuta secondo il processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente che si realizza con la presa d'atto, da parte del Sindaco Metropolitano, del Referto del controllo di gestione successivamente inviato alla Corte dei Conti e sulla qualità della prestazione individuale effettuata dal Direttore Generale e dai Direttori dipartimentali, con il supporto tecnico del Nucleo di Valutazione/O.I.V.

#### B. Relazione Tecnico-finanziaria

#### Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo, parte fissa, per l'annualità 2021 costituito ai sensi dell'art 57 ccnl 17/12/2020, viene determinato in € 429.660,00, precisando che gli importi risultano arrotondati all'euro in analogia a prospetti richiesti dal MEF nel conto annuale del personale e confermando che la determinazione è stata effettuata in vigenza della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione"

In particolare il comma 2 dell'art. 57 dispone:

- "2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:
- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati

dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 -destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno precedente, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato)e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili"

#### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'art. 57, comma 2, CCNL 17/12/2020 prevede la seguente composizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza:

- lettera a) Risorse storiche certificate nell'anno 2020 ammontanti complessivamente ad euro 672.427,00 di cui
  - o all'art. 26 comma 1 lettera a del CCNL 23.12.1999 per euro 601.189,23
  - o in decurtazione di cui all'art. 1 comma 3 del CCNL 23.12.1999 per euro 124.207,88
  - o all'art. 23, commi 1, lettera d) del CCNL 23.12.1999 per € 23.094,65
  - o all'art. 23, commi 1 e 3, del CCNL 22.2.2006 per euro 44.555,00
  - o all'art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14.5.2007 per euro 53.972,00
  - o all'art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22.2.2010 per euro 55.139,40
  - o all'art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3.8.2010 per euro 39.418,59
  - o all'art. 26 comma 1 lettera g) del CCNL 23.12.1999 per euro 140.740,51
  - o all'art. 26 comma 5 del CCNL 23.12.1999 per euro 44.043,00
  - in decurtazione per riduzione dotazione organica per trasferimento di funzioni per euro 205.517,00

#### oltre euro **15.872,13** di cui all'art 56 comma 1 CCNL 17/12/2020

Detto importo è da intendersi escluso dal tetto di spesa come dichiarato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che, in occasione del rinnovo contrattuale per il personale del comparto del 21/05/2018, con Deliberazione n. 19 del 18/10/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017". La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

#### Sezione II - Risorse variabili

Le risorse del Fondo possono essere incrementate annualmente per effetto dell'applicazione del comma 2 lettere da b) ad e) e comunque "entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili"

Le risorse del Fondo potranno essere altresì incrementate per effetto dell'applicazione dell'art.57 comma 3 terzo periodo "Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo"

Al momento il fondo costituito per l'anno 2021 si compone di sole risorse fisse. A seguito della definitiva liquidazione del fondo 2020, le economie che ne derivassero saranno attribuite al fondo 2021.

#### Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La costituzione del fondo 2021 ha tenuto conto di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo - articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 - comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, CCNL 12.2.2002 sulle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono state operate le decurtazioni di euro 3.356,97 per ogni posizione dirigenziale, per un importo complessivamente determinato in euro 124.207,88

A norma del comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) <u>a decorrere dal 1º gennaio 2016</u> l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Si richiama infine la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

In applicazione pertanto del richiamato art 23 comma 2 DLgs 75/2017, le risorse di cui all'art. 57 comma 2 lettera a) devono essere stabilmente ridotte di euro 258.640,00

L'evidenza dell'avvenuto rispetto è riportata nel Modulo III, nel quale vengono comparati i fondi costituiti per gli anni 2016, 2020 e 2021.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) <u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u>, determinato dal totale della sezione III.1.1 ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
   euro 429.660,00
- b) Totale risorse variabili, euro 0,00
- c) <u>Totale Fondo sottoposto a certificazione</u>, determinato dalla somma delle due voci precedenti **euro 429.660,00**

Al momento il fondo costituito per l'anno 2021 si compone di sole risorse fisse.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Non esistono somme allocate all'esterno del fondo

# Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo.

Le poste non soggette a specifica contrattazione sono così articolate:

- o Retribuzione di posizione minima obbligatoria regolata dal CCNL
- Retribuzione di risultato nella misura minima regolata dai contratti collettivi nazionali (15%)

#### Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste soggette a specifica contrattazione da parte del presente CCDI sono così articolate:

- Definizione dei criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto dell'art. 57
- Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art 31 CCNL 17/12/2020
- o Definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2 per l'attribuzione di incarichi ad interim e di eventuali incarichi aggiuntivi
- o Definizione della percentuale di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato di cui all'art. 30 comma 2 CCNL
- o Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate
- Utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60 del CCNL 17.12.2020 e correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato
- Definizione della retribuzione a carico del Fondo spettante al personale in distacco sindacale

L'allegata Preintesa sul Contratto integrativo d'Ente del personale con qualifica dirigenziale in attuazione del CCNL 17/12/2020 relativo alle annualità 2021/2023 siglata il 21 giugno 2021 è stata elaborata nel pieno rispetto dei principi e delle prerogative sindacali sopra esposti, per quanto concerne sia gli aspetti economici, sia gli aspetti meramente giuridici.

#### Sezione III - Destinazioni diverse

Non sussistono destinazioni da regolare diverse da quelle indicate nella sezione II.

Sezione IV – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

 L'attestazione sul rispetto dei vincoli di carattere generale per l'anno 2021 verrà rilasciata dal competente organo in occasione dell'approvazione del referto del Controllo di Gestione

# Modulo III - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

FONDO DIRIGENZA ANNO 2021 - ART. 57 CCNL 17 DICEMBRE 2020					
DESCRIZIONE	2016	2020	2021		
RISORSE STABILI					
IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 26 C.1, lett. a, d, CCNL 23/12/1999 e ART. 1 C. 3, lett. E, CCNL 12/02/2002)	500.076	500.076			
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23 CC. 1-3 CCNL 22/02/2006)	44.555	44.555			
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1-4 CCNL 14/05/2007)	53.972	53.972			
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4,CCNL 22/02/2010 PARTE FISSA)	55.139	55.139			
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5. CC. 1,4 CCNL 3/8/2010 PARTE FISSA)	39.419	39.419			
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001					

INCREMENTO LEGATO ALLA RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA (ART.26, c. 5, CCNL 23/12/1999 parte fissa)	44.043	44.043	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ((ART. 26 C.1, lett. g, CCNL 23/12/1999)	140.177	140.741	
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA (2016)	-157.772	-157.772	
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA (2017)		-47.745	
RIA ART 56 COMMA 2 lettera a) ccnl 2016-2018			
	719.608	672.427	
DECURTAZIONI DI LEGGE			
ART. 1, comma 236, legge 28 dic 2015, n. 208	-305.821		
di cui: per applicazione limite 2015-2016 e seguenti	250.674		
di cui: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale	55.147		
art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017		-258.640	
TOTALE FONDO 2020 CERTIFICATO	413.787	413.787	
ART 56 COMMA 2 lettera a) ccnl 2016-2018 (non soggetto a limite)		15.873	
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2021			429.660
RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE			
ART 56 COMMA 2 lettera c) ccnl 2016-2018- primo periodo			
ART 56 COMMA 2 lettera c) ccnl 2016-2018- secondo periodo			
ART 56 COMMA 2 lettera e) ccnl 2016-2018			
			0
RISORSE VARIABILI non SOGGETTE A LIMITE			
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZAZIONI (ART. 43 L. 449/97) <sup>3</sup>			
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)			
LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.9.00)			
INCARICHI REGGENZA (circolare. 12/2011)			
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE		5.799	
SPERIMENTAZIONE, art. 23 comma 4 e segg. D.Lgs 25/05/2017, n. 75			
ECONOMIE AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 16 C. 4-5 L. 111/2011			
			0
INCREMENTO FONDO ART 57 COMMA 2 LETT DA b) A e)			0,00
TOTALE FONDO		435.459	429.660
EVIDENZA RISPETTO LIMITE 2016			
DECURTAZIONE SOMME NON SOGGETTE A LIMTE			
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE		5.799	
SPERIMENTAZIONE, art. 23 comma 4 e segg. D.Lgs 25/05/2017, n. 75			
ART 56 COMMA 2 lettera a) ccnl 2016-2018 (non soggetto a limite)		15.873	15.873
		-21.672	-15.873
rispetto del limite 2016	413.787	413.787	413.787

	2021
Retribuzione di posizione*	321.892,24
Retribuzione di risultato	107.767,76
TOTALE	429.660,00

<sup>\*</sup> l'ammontare della retribuzione di posizione è calcolata sulla base dell'importo corrispondente alla pesatura delle posizioni dirigenziali approvata con ASM n. 3 del 24/1/2019 e relativa alla macrostruttura decorrente dall'1/8/2018.

## Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

La verifica del rispetto dei limiti di spesa con riferimento ai sottosistemi specifici (la correlazione fra le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità e le relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) viene attuata attraverso il sistema contabile di gestione degli stipendi, in virtù del quale per ciascuna tipologia di risorsa fissa o variabile presente è individuata una apposita voce stipendiale. Le voci così individuate, opportunamente aggregate, sono ribaltate sul bilancio dell'ente consentendo il controllo mensile della spesa.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla <u>verifica a consuntivo</u> che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La verifica del rispetto del limite di spesa del fondo dell'anno precedente sarà effettuata a consuntivo, in sede di compilazione del conto annuale del personale anno 2020.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'importo risultante dalla ricostituzione della parte fissa e della parte variabile del fondo, oltre oneri ed irap) trova copertura sui competenti capitolo del bilancio 2021 e 2022 come di seguito riportato

competenze		oneri			irap			
cap	2021	reiscrizioni	cap	2021	reiscrizioni	сар	sul 2021	sul 2022
7295	57.512,39	21.410,00	17771	15.867,00	5.291,00	18862	4.889,00	1.820,00
7299	40.409,50	13.598,00	17755	11.149,00	3.467,00	7482	3.435,00	1.156,00
7353	36.409,50	12.240,00	17767	10.045,00	3.024,00	16626	3.095,00	1.040,00
7367	57.512,39	19.411,00	17769	15.867,00	4.797,00	18873	4.889,00	1.650,00
7385	20.409,50	6.800,00	17772	5.445,00	1.618,00	18860	1.735,00	578,00
17741	36.818,96	12.240,00	18836	10.147,00	3.024,00	18866	3.130,00	1.040,00
18848	72.820,00	22.068,76	18849	20.090,00	5.452,00	18867	6.190,00	1.876,00
	321.892,24	107.767,76						

Firenze, 29 luglio 2021

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE Risorse Umane e Organizzazione dott.ssa Laura Monticini